

## DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

**Aggiornato al 18 maggio 2020**

La **legge di Bilancio per l'anno 2018** ha stabilizzato e reso più agevole l'accesso alla **RITA** (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), prestazione già introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017.

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017. La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

### **QUANDO RICHIEDERLA**

La RITA è rivolta a coloro che al momento della presentazione della richiesta al Fondo posseggano i **seguenti requisiti**:

1° CASO:

1. raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro 5 anni** dalla presentazione della richiesta di prestazione;
2. cessazione dell'attività lavorativa;
3. maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
4. almeno cinque anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari\*\*;

2° CASO:

1. raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro 10 anni** dalla presentazione della richiesta di prestazione;
2. cessazione dell'attività lavorativa;
3. inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi;
4. almeno cinque anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari\*\*;

*\*\*N.B. In caso di trasferimento del capitale da un altro Fondo Pensione, nel computo degli anni di iscrizione rientrano anche gli anni in esso maturati.*

La documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo dei 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza, dovrà essere rappresentata:

- estratto conto certificativo ECOCERT rilasciato dall'INPS su richiesta dell'interessato  
oppure
- Comunicazione di Liquidazione della Pensione rilasciata dall'Inps in accoglimento della richiesta di Pensione

mentre lo stato di inoccupazione dovrà essere certificato attraverso una autocertificazione sottoscritta dall'interessato.

La cessazione dell'attività lavorativa dovrà essere attestata dal datore di lavoro ovvero provata con documentazione idonea, dalla quale si evinca l'interruzione dell'attività lavorativa.

### **QUANTO RICHIEDERE E COME**

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di parte o di tutto il capitale maturato presso il Fondo Pensioni Banca delle Marche, fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (massimo per 10 anni).

Il Fondo Pensioni Banca delle Marche procede direttamente alla erogazione della RITA.

1. La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da consentire all'iscritto di beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare, il "GARANZIA (ASSICURATIVO)".
2. In caso di richiesta in misura parziale della RITA la restante posizione potrà essere alimentata regolarmente con versamenti volontari da parte dell'iscritto. In caso di richiesta in misura totale della RITA eventuali versamenti volontari successivi alla data di presentazione della richiesta, effettuati dall'iscritto, saranno inclusi nel montante in liquidazione: pertanto con la liquidazione dell'ultima rata la posizione risulterà chiusa.
3. La periodicità del frazionamento è trimestrale.
4. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
5. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale comprese le anticipazioni.
6. L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica ed indicate tra le "Istruzioni per la compilazione" riportate nel modulo di richiesta della RITA.
7. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art.11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).
9. Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

All'atto della richiesta, compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal Fondo, si potrà scegliere:

- la **percentuale** di capitale maturato da destinare all'erogazione della RITA;
- il **comparto** di investimento del capitale destinato alla RITA; *in mancanza di indicazioni diverse, il montante destinato alla RITA sarà investito nel comparto GARANZIA (ASSICURATIVO).*

### **COME VIENE TASSATA**

Alla parte imponibile delle rate di RITA verrà applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15% riducibile di uno 0,30% per ogni anno superiore al 15° di iscrizione al fondo, con un'aliquota minima raggiungibile pari al 9%.

La parte imponibile della RITA sarà determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della posizione pensionistica complementare: fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.

Le somme destinate a **RITA** verranno prioritariamente prelevate dalla dotazione maturata sino al 31 dicembre 2000, poi da quella maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, infine, dall'accantonato dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della **RITA** ha la facoltà di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria al posto della ritenuta a titolo di imposta operata dal **Fondo Pensioni Banca delle Marche**.

### **COSTI**

Le spese dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi per il 2020 sono pari a 18,83 Euro a fronte di ogni rata di **RITA**.